




Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

Viale Europa – 85026 Palazzo S.G. (PZ)

 Tel. & Fax 0972 44231

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO



APPROVATO DAL CONSIGLIO

NELLA SEDUTA N.8 DEL 15.05.2014 CON DELIBERA N. 70

C.F. 93010290760

C.M. PZIC857003

 pzic857003@istruzione.it



pzic857003@pec.istruzione.it



www.icsgbosco.it



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

INDICE

Cap.	Art.	ARGOMENTI	
I		RIFERIMENTI GENERALI	<i>Pag.</i> 3
	1	PREMESSA	<i>Pag.</i> 3
	2	RAPPRESENTANZA, COSTITUZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI	<i>Pag.</i> 3
	3	COMPITI DEL CONSIGLIO	<i>Pag.</i> 4
	4	RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE	<i>Pag.</i> 6
II		ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO	<i>Pag.</i> 7
	5	CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA	<i>Pag.</i> 7
	6	ELEZIONE DEL PRESIDENTE	<i>Pag.</i> 7
	7	ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE	<i>Pag.</i> 7
	8	IL VICEPRESIDENTE	<i>Pag.</i> 8
	9	IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO	<i>Pag.</i> 8
	10	LA GIUNTA ESECUTIVA E LE SUE ATTRIBUZIONI	<i>Pag.</i> 9
	11	ESTINZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO	<i>Pag.</i> 10
	12	ELEZIONI SUPPLETIVE	<i>Pag.</i> 10
	13	PROROGA DELLA LEGISLATURA	<i>Pag.</i> 10
	14	I CONSIGLIERI	<i>Pag.</i> 10
	15	CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	<i>Pag.</i> 11
	16	L'ORDINE DEL GIORNO	<i>Pag.</i> 12
	17	PRESENZA DEGLI ESPERTI E DEL PUBBLICO	<i>Pag.</i> 13
	18	DURATA E VALIDITÀ DELLA RIUNIONE	<i>Pag.</i> 13
	19	LA DISCUSSIONE	<i>Pag.</i> 14
	20	LA VOTAZIONE	<i>Pag.</i> 14
	21	LE DELIBERE	<i>Pag.</i> 15
	22	IL VERBALE	<i>Pag.</i> 15
	23	DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO	<i>Pag.</i> 16
	24	COMMISSIONI DI LAVORO	<i>Pag.</i> 16
	25	PUBBLICITÀ DEGLI ATTI	<i>Pag.</i> 16
	26	ADOZIONE REGOLAMENTO	<i>Pag.</i> 17
	27	MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO	<i>Pag.</i> 17
		RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Pag.</i> 17



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

Capitolo I – RIFERIMENTI GENERALI

ART. 1 PREMESSA

1. La composizione, la competenza e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. da 8 a 10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297, dal Decreto Interministeriale n.44 del 1° febbraio 2001, dall'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 e dal Decreto Interministeriale del 28/05/1975 recante le istruzioni amministrativo contabili e tutte le altre norme che dispongono sul suo funzionamento (vedi riferimenti normativi).
2. Il Consiglio trae la sua forza dalla sua collegialità. Si ritiene, infatti, che un collegio di persone possa valutare - meglio del singolo - l'interesse pubblico che la norma vuol perseguire e il proprio operato con la dovuta imparzialità sia per il reciproco controllo, sia perché l'organo collegiale, proprio per la sua natura, si sottrae facilmente alle pressioni che possono provenire dall'esterno.
3. Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.
4. La partecipazione è gratuita a titolo volontario e pertanto la rappresentanza e i compiti svolti dai membri avvengono nel rispetto di tali principi che ne favoriscono la partecipazione.
5. Partecipazione e impegno devono essere garantiti da tutti nel rispetto delle libertà di ognuno e per questo l'organizzazione e i membri sono tenuti alla massima disponibilità.
6. Il presente regolamento può essere modificato ed integrato dal Consiglio d'Istituto ogni volta che se ne ravvisi la necessità o per gli adeguamenti normativi. La validità massima è triennale e pertanto all'insediamento di un nuovo Consiglio d'Istituto dovrà essere nuovamente deliberato.

ART. 2 RAPPRESENTANZA, COSTITUZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI

1. Il Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo "S. G. Bosco" di Palazzo S. G., avente popolazione superiore a 500 studenti, è composto da 19 membri di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori e dal Dirigente Scolastico membro di diritto.
2. I membri del C.d.I. sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico.
3. Il C.d.I. è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, purché in numero sufficiente da garantirne la maggioranza legale della metà più uno dei suoi componenti in carica e con la presenza di almeno un genitore.
4. I membri del C.d.I. possono aderire ed incentivare la partecipazione ad iniziative d'interesse educativo e culturale promosse dall'Istituto e ove invitati anche in altri istituti, Enti, Associazioni e Organizzazioni di qualunque genere.



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

ART. 3
COMPITI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Il Consiglio di Istituto elabora ed adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, in merito a organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola ha potere deliberante su proposta della Giunta Esecutiva e nei limiti delle disponibilità del bilancio, per:
 - a) adozione del regolamento interno d'istituto che deve stabilire anche le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l'uso delle attrezzature culturali didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso/l'uscita e la permanenza nella scuola, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'art.42 del D.L.vo 297/94;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici compresi quelli audio – video – informatici;
 - c) acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - d) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - e) criteri generali relativi all'adattamento dell'orario scolastico delle lezioni alle condizioni ambientali tenuto conto della collocazione territoriale dell'Istituto in adeguamento alle necessità di trasporto dell'utenza;
 - f) criteri generali per la programmazione educativa e didattica;
 - g) criteri per la programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
 - h) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive, ricreative di particolare interesse educativo;
 - i) criteri generali relativi alla formazione delle classi;
 - j) parere sull'andamento didattico generale;
 - k) parere sull'andamento amministrativo;
 - l) criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
3. Adotta il Piano dell'Offerta Formativa esprimendosi nel rispetto delle disposizioni ministeriali ed in conformità alle esigenze del territorio, proponendo interventi di sostegno alle attività previste in funzione del necessario miglioramento dell'andamento didattico generale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell'Istituto.
4. Promuove e adotta, la Carta dei Servizi Scolastici esprimendosi in merito ai reclami pervenuti per favorire una corretta valutazione del servizio e l'individuazione dei piani di miglioramento organizzativi.
5. Elaborata e adotta gli indirizzi generali e determinale forme di autofinanziamento.
6. Definisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti.
7. Delibera le attività da retribuire con il fondo d'Istituto.
8. Delibera il calendario scolastico.



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

9. Promuove contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione, inoltre promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali e ricreative di particolare interesse educativo.
10. Promuove forme e modalità atte a facilitare contatti con aziende, Enti, Associazioni ed organizzazioni di qualunque genere nell'interesse dell'Istituto.
11. Promuove forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali.
12. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.L.vo 297/94.
13. Individua criteri generali relativi all'accoglienza delle domande di iscrizione.
14. Esprime parere sull'andamento generale e amministrativo dell'Istituto.
15. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94 del D.L.vo 297/94 concernente il Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature (modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23).
16. Rettifica i decreti di prelievo dal fondo di riserva, entro 30 gg dal provvedimento del Dirigente e modifica in conseguenza il programma annuale.
17. Designa i membri della Commissione elettorale.
18. Delibera, approvando o rettificando le variazioni di bilancio nonché lo stato di attuazione del programma annuale.
19. Delibera sulle proposte espresse dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva.
20. Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese del Dirigente Scolastico e del DSGA.
21. Delibera il programma annuale entro il 15 Dicembre salvo proroghe ed in caso di necessità, per mancata acquisizione del parere del Collegio dei revisori dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico.
22. Delibera il conto consuntivo entro il 30 aprile.
23. Delibera in modo esclusivo, nell'attività negoziale, sulle seguenti materie:
 - a) accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b) costituzione o compartecipazione a fondazioni;
 - c) istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - d) accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
 - e) contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali sui beni immobili appartenenti alla istituzione scolastici;
 - f) adesione a reti di scuole e consorzi;
 - g) utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
 - h) partecipazione dell'Istituto ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - i) eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34, comma 1 D.L. 44/01.
25. Delibera sui criteri e limiti all'attività negoziale del Dirigente Scolastico in tema di:
 - a) contratti di sponsorizzazione;
 - b) contratti di locazione immobili;
 - c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

- d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - e) alienazioni di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - f) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 - g) partecipazione a progetti internazionali.
26. Collabora alla sicurezza, esprimendo parere relativo alle prove di evacuazione e promuovendo attività utili a sostegno e divulgazione dei provvedimenti adottati dai responsabili secondo quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi.
27. Elege il Presidente del Consiglio d'Istituto conformemente a quanto riportato all'art. 2 del Cap.2 (Organizzazione del CDI).
28. Elege nel proprio ambito la Giunta Esecutiva, composta dal Dirigente Scolastico che la presiede, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che funge da segretario, da 2 genitori, da un docente e da un Assistente Tecnico Amministrativo.
29. Elege nel proprio ambito i membri designati a far parte dell'organo di garanzia.
30. Può delegare elaborazioni di atti, controllo e attività e soluzione di problemi di sua competenza al Dirigente Scolastico e alla Giunta Esecutiva con semplice verbalizzazione, salvo il caso in cui sia necessario avvalersi di consulenza esterna; in tale circostanza dovrà pronunciarsi mediante delibera.
31. Per lo studio di particolari problemi e per l'organizzazione di determinate attività, il Consiglio può costituire apposite commissioni che dovranno essere composte dai membri del Consiglio in numero di componenti non inferiori a tre e non superiore a un terzo del numero dei consiglieri. Tali commissioni, dovranno produrre la relativa regolamentazione da sottoporre al vaglio della Giunta Esecutiva per l'adozione del C.d.I. con conseguente integrazione del Regolamento d'Istituto. Tutte le commissioni possono avvalersi della collaborazione di esperti interni ed esterni all'Istituto. Ogni commissione elegge nel suo ambito un coordinatore che riferisce alla Giunta.
32. Può invitare a partecipare alle riunioni esperti (problemi sociali, culturali, scientifici, artistici ed altri) anche eventualmente richiesti da alcune componenti del CDI stesso, ai quali rivolgersi durante la discussione di specifici argomenti all'ordine del giorno.

ART. 4

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE

Il Consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente (termine ordinatorio e non perentorio) a quello di riferimento, la relazione nella quale sono illustrati gli obiettivi e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del P.O.F., nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

I documenti sono proposti dalla Giunta Esecutiva, accompagnati da apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori (ove sia possibile acquisirlo in tempo utile).

In ogni caso il programma annuale deve essere approvato dal Consiglio entro il 15 febbraio, pena la nomina di un commissario ad acta da parte della Direzione Scolastica Regionale.



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

Capitolo II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 5 CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA

La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata in prima e seconda convocazione dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

ART. 6 ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto tra i rappresentanti dei genitori a maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima votazione. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti in seconda votazione. In seconda votazione, in caso di parità è eletto il genitore la cui lista ha riportato più voti.
2. Il consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima votazione o a maggioranza relativa in seconda votazione, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. In qualunque caso, l'elezione del Presidente e del Vicepresidente deve essere argomento dell'o.d.g.
4. In caso d'impossibilità totale da parte dei genitori ad assolvere ai compiti di Presidente del Consiglio d'Istituto si dovrà procedere a nuove elezioni per la sola componente genitori.

ART. 7 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare:

- a) convoca le sedute del Consiglio d'Istituto seguendole modalità indicate nel successivo art.15 preoccupandosi di assicurarne la corretta informazione e divulgazione;
- b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
- c) presiede le riunioni e adotta i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori moderando la discussione;
- d) sottoscrive gli atti e le deliberazioni del consiglio;
- e) tiene le relazioni con gli altri organi della scuola e su invito del Dirigente Scolastico, lo affianca nell'espletamento della di lui funzione di rappresentante dell'Istituto nei rapporti con l'esterno;



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

- f) dà la parola e regola la durata e l'ordine degli interventi relativi ad ogni argomento garantendo a ciascun partecipante la libera espressione del proprio pensiero;
- g) sottopone a votazione, a conclusione del dibattito, ogni mozione per cui la medesima sia richiesta;
- h) annuncia il risultato delle votazioni;
- i) sospende le sedute se l'azione di disturbo rende impossibile il proseguimento della discussione e richiamando ufficialmente e/o allontanando gli autori del disturbo stesso;
- j) apre e chiude le sedute di consiglio evitando di assentarsi durante le discussioni presiedendo le riunioni dall'apertura fino alla chiusura o aggiornamento sostituito in corso di riunione dal vicepresidente solo in caso di eccezionale emergenza.

ART. 8 **IL VICEPRESIDENTE**

Il C.d.I. può decidere di eleggere un Vicepresidente.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Il Vicepresidente che in assenza o ritardo del Presidente apre la seduta ed è tenuto a presiedere i lavori fino alla chiusura o dichiarato aggiornamento.

Il Vicepresidente assume, in assenza del Presidente, tutte le sue attribuzioni previste dall'art.7 del presente regolamento.

Per l'elezione del Vicepresidente si usano le stesse modalità previste dall'art.6 per l'elezione del Presidente.

Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vicepresidente non vi subentra di diritto.

In caso di mancata elezione di un Vicepresidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

ART. 9 **IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO**

Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio.

Il segretario ha il compito di redigere il verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del consiglio.

La funzione di segretario è preferibilmente svolta da membro scelto tra le componenti rappresentative del corpo docente.

Il segretario ha il compito di:

- a) redigere e firmare unitamente al Presidente il verbale del C.d.I.;
- b) redigere le delibere adottate dal C.d.I. e di consegnarle entro cinque giorni al Dirigente Scolastico dell'Istituto che cura l'affissione all'albo e l'esecuzione delle stesse;
- c) predisporre gli atti in modo da facilitarne la divulgazione e secondo le modalità stabilite dall'organizzazione amministrativa predisporre tutto il necessario per la pubblicazione in



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

- albo e divulgazione nel sito web dell'istituto affidando al DSGA la cura della conservazione di tali documenti;
- d) raccogliere gli allegati predisposti per la riunione e distribuirli ai membri che non abbiano provveduto anticipatamente a prenderne visione, secondo le modalità disposte nella convocazione;
 - e) mantenersi aggiornato sulle presenze dei membri in Consiglio comunicando al Presidente della Giunta o ad uno dei suoi membri e al Presidente del Consiglio d'Istituto i casi di superamento dei limiti massimi di assenza.

ART. 10

LA GIUNTA ESECUTIVA E LE SUE ATTRIBUZIONI

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico e in caso di assenza dal collaboratore vicario.

E' composta dal Dirigente Scolastico che la presiede, dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che ha la funzione di Segretario, da n. 2 membri della componente genitori, n.1 membro della componente personale Ata, n.1 membro della componente personale Docente.

I membri della Giunta Esecutiva vengono eletti a maggioranza relativa dal Consiglio d'Istituto in accordo alla modalità della legge vigente.

La Giunta ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del C.d.I. e svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio.

La Giunta Esecutiva programma e prepara i lavori del C.d.I., fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso:

- a) cura l'esecuzione delle delibere del C.d.I.;
- b) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e ne redige le relazioni (le copie devono essere consegnate ad ogni membro del C.d.I. almeno 5 giorni prima della seduta in cui è prevista l'approvazione del bilancio preventivo o del conto consuntivo).

Gli atti della Giunta Esecutiva sono sempre consultabili da parte dei membri del C.d.I.; ogni altro accesso sarà previsto con le stesse modalità degli atti del Consiglio d'Istituto.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico è tenuto a disporre la convocazione della Giunta su richiesta di almeno 3 membri della stessa.

La convocazione avviene tramite comunicazione diretta ai membri che ne fanno parte, con congruo preavviso, salvo i casi d'urgenza e comunque almeno 48 ore prima della seduta.

Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti.

La funzione di Segretario viene svolta dal D.S.G.A.

Ogni membro della giunta ha diritto di libero accesso negli uffici durante le ore di apertura al pubblico, e di avere in visione gli atti relativi all'attività di competenza della giunta. I membri della giunta hanno inoltre il diritto di avere dall'ufficio di Segreteria tutte le informazioni necessarie per il migliore esercizio delle proprie funzioni.



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

ART. 11 **ESTINZIONE O SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO**

Il consiglio ed i suoi componenti durano in carica 3 anni a decorrere dal loro insediamento, fatta eccezione per:

- a) coloro che perdono i requisiti per farne parte;
- b) il caso di tre assenze consecutive non giustificate da parte di membri eletti;
- c) le dimissioni di un consigliere, accettate dal Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale:

- a) nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
- b) in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio stesso.

ART. 12 **ELEZIONI SUPPLETIVE**

Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

- a) per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso in cui tutti i membri di una componente del Consiglio si siano dimessi;
- b) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.

Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.

I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

ART. 13 **PROROGA DELLA LEGISLATURA**

Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

Tutti i membri del Consiglio, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

ART. 14 **I CONSIGLIERI**

I consiglieri hanno facoltà di accedere a tutti gli atti inerenti all'O.d.G. delle sedute consiliari.

I consiglieri che nel corso del mandato perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, vengono sostituiti dai primi esclusi dalle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del consiglio.

I consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.

Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti. Spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.

Le dimissioni possono essere presentate dal consigliere appena eletto o dal consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto, la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al consiglio e quindi, messe a verbale.

Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

ART. 15

CONVOCAZIONE

Il Presidente (o in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente) convoca il Consiglio di sua iniziativa o su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva o quando viene presentata richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri eletti, rappresentanti almeno due delle componenti del Consiglio.

L'atto di convocazione:

- a) deve avere la forma scritta;
- b) deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
- c) deve indicare se trattasi di seduta ordinaria o straordinaria,
- d) deve indicare il giorno, l'ora di apertura ed il tempo massimo dei lavori, il luogo della riunione;
- e) deve essere esposto all'albo o sul sito web della scuola almeno cinque giorni prima della seduta ordinaria ed almeno tre giorni prima della seduta straordinaria;
- f) deve essere inviato a tutti i Consiglieri in forma cartacea o via e-mail;
- g) nel caso di particolare urgenza può valere, quale fonogramma, l'avviso telefonico o messaggio sms.

I Consiglieri, al ricevimento della convocazione del Consiglio, si impegnano a confermare l'avvenuta ricezione ed eventualmente comunicano l'eventuale assenza.

L'omessa comunicazione della convocazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta l'illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte.

Il Presidente è tenuto a disporre convocazione su propria iniziativa, su decisione della Giunta Esecutiva, su richiesta del Dirigente Scolastico, mentre rimane a sua discrezione la facoltà di convocare il C.d.I. quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei consiglieri, La richiesta deve essere effettuata sulla base di un preciso ordine del giorno ed è facoltà della Giunta e del Presidente, anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare le eventuali altre richieste. In questa specifica circostanza, la convocazione non può comunque essere rinviata più di 10 giorni oltre il termine indicato.



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

ART. 16

L'ORDINE DEL GIORNO

La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine del giorno, che deve contenere tutti gli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico; in applicazione della giurisprudenza in materia, non potranno essere messi in votazione argomenti non previsti dall'OdG o riportati in maniera generica sotto la voce VARIE EVENTUALI, eccetto nel caso in cui tutti i membri eletti del consiglio siano presenti ed esprimano all'unanimità parere favorevole alla votazione non prevista. Deve infatti essere consentito a tutti gli eletti di documentarsi preventivamente alla discussione in consiglio e di votare sugli argomenti proposti con serenità e piena cognizione di causa.

- L'ordine del giorno deve contenere necessariamente in prima posizione l'attività di lettura e approvazione del verbale relativo alla seduta precedente ed in ultima posizione le comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.
- L'ordine del giorno è formulato dalla Giunta Esecutiva su propria decisione oppure su richiesta del Dirigente Scolastico, del Presidente del Consiglio d'Istituto, di un terzo dei componenti del Consiglio.
- Per un'ottimizzazione dei tempi dei lavori consiliari, sarà cura del Presidente predisporre un ordine del giorno congruo con la durata della seduta.
- Al termine di ogni seduta di Consiglio, i consiglieri possono suggerire argomenti da inserire nell'o.d.g. di sedute successive.
- Chiunque può rivolgersi al Presidente del Consiglio d'Istituto, al Presidente della Giunta Esecutiva e ai suoi membri per richiedere l'inserimento in ordine del giorno di argomenti da porre in discussione o sui quali ritiene importante e utile che venga espressa opinione.
- È compito del Presidente porre in discussione tutti i punti all'o.d.g., nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione, cedendo la parola al consigliere o al Presidente della Giunta Esecutiva di maggiore conoscenza per la trattazione.
- Gli argomenti indicati nell'o.d.g. sono tassativi e non può essere ammessa alcuna deliberazione su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno, anche un eventuale rinvio della discussione deve essere approvato e deliberato.
- Si possono inserire ulteriori argomenti su votazione di almeno un terzo dei presenti solo se trattasi di argomenti inerenti a celebrazioni, eventi di rilevante interesse o per comunicazioni relative a fatti di grave importanza avvenuti dopo l'ultima seduta successiva alla preparazione dei lavori da parte della Giunta Esecutiva. In tal caso, la proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente e ogni consigliere potrà chiedere la parola ed avrà diritto di ottenerla.
- L'ordine degli argomenti in o.d.g. può essere modificato su proposta anche di un solo componente, previa approvazione a maggioranza dei presenti.
- In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto il medesimo ordine del giorno.



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

ART. 17

PRESENZA DEGLI ESPERTI E DEL PUBBLICO

Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera, pena l'illegittimità della seduta.

La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione della loro relazione e parere su uno specifico argomento.

Il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell'Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, per richiesta del Dirigente scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d'Istituto, ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d'Istituto.

Le sedute del Consiglio sono aperte al pubblico (genitori, studenti, docenti, personale ATA), fatta salva la necessità di identificare tramite documento gli estranei alla scuola.

Quando la seduta si svolge in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti persone.

Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso.

L'affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

ART. 18

DURATA E VALIDITA' DELLA RIUNIONE

Le riunioni del Consiglio, si svolgono ininterrottamente in un solo giorno; non ultimandosi eccezionalmente la trattazione dei punti all'o.d.g., il Presidente ne dichiarerà aggiornata la seduta fissando, previo accordo della metà più uno dei presenti, la data e l'ora della nuova adunanza per la quale darà disposizione per la comunicazione soltanto ai membri assenti e per dovuta pubblicazione informativa in albo e nel sito web.

1) Il consiglio, in seduta legalmente riconosciuta, deve avere una durata mediamente contenuta nel massimo tempo di 3 ore dall'inizio della seduta stessa, salvo casi eccezionali per i quali i membri del C.d.I. , previa votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti, opteranno per il prolungamento della seduta.

2) La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la seduta stessa. Ogni consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale.

3) In riferimento all'orario di convocazione e nell'impossibilità di aprire la seduta per mancanza del numero legale, trascorsi 30 minuti dall'orario stabilito nell'avviso, la riunione è da considerarsi invalidata e pertanto si dovrà procedere a nuova convocazione secondo le modalità stabilite dall'art.15 del presente regolamento.



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

- 4) La constatazione della mancanza del numero legale comporta, da parte del Presidente, la necessità di sciogliere l'adunanza ad inizio od in corso di seduta.
- 5) Le riunioni hanno luogo in ore possibilmente non coincidenti con l'orario didattico e devono essere compatibili con l'orario di lavoro e gli impegni istituzionali dei suoi membri.
- 6) L'orario di convocazione possibilmente sarà compreso nelle ore pomeridiane e nei giorni feriali. Sono ammesse modifiche temporanee per giorni e ore delle adunanze su proposta dell'intero consiglio a seguito di eventi particolari e solo dopo espresso parere di tutti i membri appartenenti al Consiglio, ad ovvia eccezione dei casi di estrema urgenza.

ART. 19

LA DISCUSSIONE

1. Il Presidente regola la discussione sui punti all'O.d.G. conferendo la parola secondo l'ordine delle richieste d'intervento.
2. Il Presidente può modificare, sentito il Consiglio, la durata massima della discussione di ogni singolo punto sulla base del numero dei punti all'O.d.G.; trascorso tale tempo il Presidente rinvia la discussione del punto alla successiva riunione.
3. Ogni Consigliere, che riceve dal Presidente il diritto di parola, ha la possibilità di intervenire per un tempo massimo di 3 minuti.
4. Trascorso detto tempo, qualora il Consigliere non avesse concluso l'intervento, il Presidente ha la facoltà di concedergli altri 30 secondi. Trascorsi gli ulteriori 30 secondi il Consigliere deve interrompere l'intervento e chiedere nuovamente di intervenire.
5. Nessun Consigliere può intervenire senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
6. Il Presidente fa rispettare i tempi di intervento stabiliti.
7. Il Presidente richiama gli oratori i cui interventi esulino dall'argomento in discussione o che non abbiano titolo a parlare; al secondo richiamo, il Presidente ammonisce il Consigliere e toglie allo stesso la parola; il Consigliere ha il dovere di smettere di parlare.
8. Se nel corso della seduta vengono presentate ulteriori o diverse proposte di delibera, mozioni o risoluzioni su un argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente, acquisito il parere conforme della metà più uno dei presenti, può sospendere la seduta per consentire l'esame delle proposte presentate.
9. Le cosiddette "Varie eventuali" all'ordine del giorno, possono riguardare esclusivamente materie per le quali non sia necessaria la votazione.

ART. 20

LA VOTAZIONE

- 1) Il Presidente dichiara aperta la votazione al termine della discussione relativa ad ogni punto all'ordine del giorno.
- 2) La mozione presentata da un terzo dei consiglieri deve essere messa in votazione dal Presidente, che dichiara così concluso il dibattito.



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

- 3) In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, da verbalizzare. I Consiglieri possono esporre i motivi per cui voteranno a favore, contro e/o di astensione alla proposta.
- 4) La votazione può avvenire:
 - a) per alzata di mano;
 - b) per appello nominale, con registrazione dei nomi;
 - c) per scheda segreta.
- 5) La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando fa riferimento a persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
- 6) Ogni Consigliere ha diritto di chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.
- 7) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non vengono conteggiati ai fini dell'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione va ripetuta sino al conseguimento della maggioranza.
- 8) Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

ART. 21

LE DELIBERE

Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida.

ART. 22

IL VERBALE

- 1) Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria.
- 2) Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro a pagine numerate.
- 3) Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere espressione dei Consiglieri in possesso della capacità giuridica di cui all'articolo 12 del Codice Civile.
- 4) Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione, le mozioni sottoposte a votazione, i risultati delle votazioni e citare specificatamente i documenti approvati e allegati. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

5) I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale dal segretario.

6) Il Segretario può inviare una copia dell'estratto delle delibere del verbale provvisorio ai Consiglieri, per permettere loro di formulare le correzioni che intendono presentare in occasione dell'approvazione dello stesso. Tale copia non può essere assolutamente diffusa.

7) Il verbale deve essere letto e approvato, con eventuali rettifiche, all'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.

ART. 23

DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

I membri del consiglio, durante l'orario di funzionamento degli uffici, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del consiglio. Ogni membro può chiedere al Presidente della Giunta informazioni o spiegazioni sull'esecuzione, da parte della Giunta, delle deliberazioni.

ART. 24

COMMISSIONI DI LAVORO

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi e rappresentanze. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti in materia, scelti anche tra genitori, docenti e non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio dovranno essere accompagnate da una relazione.

ART. 25

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Devono essere pubblicate all'Albo della scuola e sul sito web, copie conformi di tutte le delibere approvate dal Consiglio d'Istituto. Non sono pubblicati all'albo i Verbali delle sedute.

La pubblicazione all'albo o al sito web avviene entro il termine massimo di 15 giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta all'Albo per un periodo di minimo 15 giorni.

Non sono soggetti a pubblicazione all'Albo solo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

1) Tutti gli atti del Consiglio devono essere conservati a cura del DSGA, a disposizione dei membri del Consiglio.



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"San Giovanni Bosco"

2) Coloro che vogliono prendere visione degli atti, o averne copia, lo possono fare solo se in possesso di interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241. In tal caso presentano richiesta scritta al Dirigente Scolastico. La copia verrà rilasciata dopo versamento dei diritti di segreteria, pari ad euro 0.10 per foglio riprodotto, sul c.c.p. dell'Istituto.

ART. 26

ADOZIONE REGOLAMENTO

Il presente regolamento e ogni sua eventuale modifica deve ricevere approvazione dalla maggioranza dei membri in carica.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione del testo intero con delibera del Consiglio di Istituto.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.

ART. 27

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere modificato, integrato e aggiornato su proposta approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Istituto. Ciò per consentire l'adeguamento a nuove norme di legge o per necessità o opportunità successive all'approvazione iniziale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215, SU lezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto
- Decreto Interministeriale del 28/05/1975, su Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici.
- Legge n. 537 del 24.12.1993, art. 4, comma 7, punto o), su autonomia, dirigenza e relativi compiti gestionali.
- Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.1994, art. 8 e 10, sulle competenze del Consiglio di istituto.
- Legge Delega n. 59 del 15.3.1997, art. 21, comma 16, sull'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche.
- Decreto Legislativo n. 59 del 6.3.1998, art. 1, comma 2, sulla disciplina della qualifica dirigenziale.
- D.P.R. 08.03.1999 n.275, art. 16, sul regolamento dell'Autonomia scolastica.
- Decreto Interministeriale 01.02.2001 n.44, art. 31, comma 1, e art. 33, commi 1-3, su regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
- Decreto Legislativo n.165 del 30.03.2001, art. 25, commi 1-4-6, su amministrazioni pubbliche e prerogative dei dirigenti.